



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 9 del 28-01-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. N. 3820 DEL 23/01/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciannove del giorno ventotto del mese di Gennaio, alle ore 09:00, riunitasi in numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei Signori Assessori:

Cognome e Nome	Carica	Stato
MAZZANTI MARCO	Sindaco	Presente
ROMITI GABRIELE	Vicesindaco	Presente
COLZI LIA ANNA	Assessore	Presente
MEARELLI PATRIZIO	Assessore	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente
MARINI FRANCESCA	Assessore	Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;

Udita la relazione dell'Assessore proponente,

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,

Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,

Con votazione unanime

DELIBERA

di approvare la proposta.

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 25-01-2019

OGGETTO: RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. N. 3820 DEL 23/01/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Premesso che il sig. Massimiliano Chu ha presentato ricorso al TAR Toscana per l'annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione di demolizione del responsabile del servizio edilizia in data 28/09/2018 prot.n . 55136 e dell'allegata planimetria catastale recante l'area da acquisire al patrimonio comunale, del verbale della Polizia Municipale prot. n. 58726 in data 02/12/2016, del verbale della Polizia Municipale datato 08/03/2017, nonché degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorchè incogniti, ricorso notificato via PEC in data 23/01/2019, prot. n. 3820;

Considerato che il sig. Massimiliano Chu aveva promosso negli anni precedenti ricorsi al TAR Toscana (RG 759/2017 con motivi aggiunti e RG 115/2018), per i quali in data 8/5/2018 veniva pronunciata sentenza n. 1129 (pubblicata il 02/08/2018);

Rilevato che con detta sentenza, il TAR Toscana, riuniva i ricorsi, dichiarando:

- improcedibili e inammissibili le domande proposte con il ricorso RG 759/2017 e successivi motivi aggiunti, compensando le relative spese;
- respinto in ogni sua domanda il ricorso RG 115/2018, condannando il ricorrente alla rifusione delle relative spese, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge e quindi per un totale di € 5.106,92 (somma accertata ed incassata dal Comune in data 05/12/2018);

Dato atto:

- che l'incarico per la costituzione in giudizio nel ricorso RG 759/2017 era stato affidato, previa indagine di mercato esperita sulla piattaforma START tra i legali iscritti all'apposito elenco di professionisti istituito dal Comune, agli Avv.ti Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia con studio in Roma, come da deliberazioni GC 74/2017;
- che gli incarichi di difesa in giudizio per i successivi motivi aggiunti ed il ricorso RG 115/2018, come da deliberazione GC n. 33/2018, erano stati confermati, per le motivazioni indicate nei citati atti, ai medesimi legali;
- che che email in data 25/01/2019 (in atti) i legali comunicavano la variazione della denominazione dello studio legale e della sua sede;

Considerato che l'avviso pubblico di indizione della procedura per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale (come aggiornato con successivo avviso in data 27/03/2018) non vincola l'Amministrazione Comunale, consentendo di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;
- b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;
- c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

Preso atto che il ricorso presentato è strettamente collegato ai precedenti e che il Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo ha confermato con email

in 23/01/2019 la necessità di costituirsi in giudizio trattandosi del seguito della vicenda iniziata nel 2017, rivolgendosi ai medesimi legali che hanno già difeso l'Ente nei precedenti procedimenti;

Ritenuto opportuno pertanto confermare quali legali di fiducia, gli Avv.ti Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia, con studio in Roma - Piazza delle belle arti n. 6 - dell'associazione professionale denominata "Fidanzia Gigliola Studio Legale", eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Neri Baldi in Firenze, Piazza Indipendenza n. 10;

Preso atto che con email in data 24/01/2018, è stato presentato dai suddetti avvocati un preventivo di spesa di Euro 5.000,00, oltre IVA e CPA e quindi per un importo complessivo di Euro 6.344,00;

Considerato congruo il preventivo presentato;

Visti gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 41, comma 8 del vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

- dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente Area Risorse in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e n. 6 votanti, resi con dichiarazione verbale;

DELIBERA

1) di costituirsi in giudizio nel ricorso al TAR Toscana promosso dal sig. Chu Massimiliano per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 55136/2018 e planimetria catastale allegata, dei verbali di PM in data 02/12/2016 e in data 08/03/2017, nonché degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti, come meglio descritti in premessa, ricorso via PEC prot. n. 3820 in data 23/01/2019;

2) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico agli Avv.ti Angelo Gigliola e Sergio Fidanzia, con sede in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, dell'associazione professionale denominata "Fidanzia Gligliola Studio Legale", eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Neri Baldi in Firenze, Piazza Indipendenza n. 10;

4) di approvare, a fronte degli oneri che deriveranno, la spesa stimata di Euro 6.344,00.=, oneri fiscali e previdenziali ed IVA compresi,

5) di dare atto altresì che l'affidamento dell'incarico, il relativo impegno e liquidazione di spesa, nonché tutti gli ulteriori adempimenti necessari, saranno assunti con atti del responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di contabilità;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di costituirsi in giudizio vista l'istanza di sospensione contenuta nel ricorso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.